



**CITTA' DI MONTICHIARI**

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
DEL "MERCATINO DELLE COSE INTROVABILI"**

## **ART. 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'antiquariato, modernariato, collezionismo e dell'hobbista creativo denominato "**MERCATINO delle COSE INTROVABILI**".
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del Mercatino dell'antiquariato, modernariato, collezionismo e dell'hobbista creativo, che per brevità in seguito verrà definito "Mercatino", è disciplinato dalla Legge Regionale della Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i., e dalle relative disposizioni attuative, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali comunali vigenti in materia, in quanto applicabili.
3. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
  - Allegato "A" - Planimetria;
  - Allegato "B" - Modello domanda di partecipazione;
  - Allegato "C" - Modello dichiarazione attestante la qualità di hobbista creativo e/o espositore redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 2**

### **FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il **REGOLAMENTO** è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:
  - Regolamentare l'accesso al Mercatino;
  - Fornire ai partecipanti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

## **Art. 3**

### **TIPOLOGIA DEL MERCATINO**

1. Il Mercatino intende creare un legame con il nostro passato sia culturalmente che tradizionalmente, tramite l'esposizione e la vendita di oggettistica di antiquariato, modernariato, collezionismo, oggettistica vintage e opere del proprio ingegno creativo.

2. E' una manifestazione di commercio tematica su aree pubbliche, specializzata in mobili, articoli vari, manufatti ed oggetti di antiquariato e d'epoca, libri, francobolli, monete, medaglie ed affini, oggettistica e collezionismo, mercanzie vecchie.

Sarà pertanto accettata:

- Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
- Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- Atlanti e mappe;
- Manoscritti ed autografi;
- Materiali per la scrittura e relativi accessori;
- Cartoline e fotografie;
- Monili;
- Orologi e strumenti di misura del tempo di qualsivoglia tipo;
- Strumenti ottici;
- Macchine fotografiche;
- Macchine per ufficio;
- Strumenti di precisione per la misura del tempo, dello spazio, ed in generale scientifici;
- Strumenti musicali, spartiti ed accessori per le esecuzioni e relativi al mondo musicale;
- Dischi e registrazioni su qualsivoglia supporto;
- Grammofoni, radio ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- Pizzi, tovaglie, merletti e servizi per la tavola;
- Articoli ed accessori da collezionismo nell'ambito della moda e della cosmesi;
- Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- Articoli da fumo;
- Militaria ed onorificenze;
- Attrezzi da lavoro;
- Articoli del mondo agricolo;
- Minerali, pietre, fossili da collezione.
- Mobili;
- Opere di pittura, scultura e grafica;
- Cornici e supporti, specchiere;
- Ceramiche porcellane e maioliche;
- Oggetti in pietra ed accessori di abbigliamento e per l'arredamento;
- Oggetti in smalto, lacca, osso e simili;
- Oggetti in bachelite, galalite e simili;
- Vetri, accessori di arredamento;
- Lampade e lampadari;
- Complementi di arredo in metallo;
- Tappeti ed arazzi;
- Tessuti d'arredamento;

- Elementi di architettura;
  - Abbigliamento e accessori Vintage, cioè indossati o prodotti almeno vent'anni prima del momento attuale e che possano essere considerati oggetti di culto per differenti ragioni, tra le quali la qualità superiore con cui sono stati prodotti, se confrontati ad altre produzioni precedenti o successive dello stesso manufatto, o per ragioni legate a motivi di cultura o costume.
1. Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 100 anni, quelli d'epoca gli oggetti vecchi di almeno 50 anni, quelli di modernariato gli oggetti vecchi di almeno 40 anni, facendo riferimento, per tutti, alla data di costruzione dell'oggetto stesso.
  2. Per quanto riguarda gli oggetti opera di ingegno creativo, sarà valutata l'attinenza con il tema della manifestazione e la qualità/originalità del prodotto.
  3. Con la partecipazione al Mercatino il partecipante, sia esso commerciante o espositore, assume piena e diretta responsabilità circa l'autenticità e l'originalità degli oggetti esposti.

#### **Art. 4**

##### **CARATTERISTICHE DEL MERCATINO**

1. Il Mercatino ha le seguenti caratteristiche:
  - Denominazione: "MERCATINO DELLE COSE INTROVABILI";
  - Periodicità: mensile - ogni ultima domenica del mese, escluso quando le stesse cadano nei giorni di Natale e Pasqua, in osservanza a quanto disposto dall'art. 111 - 1° comma, lettera d), della L.R. n. 6/2010;
  - Ubicazione: Piazza Santa Maria, Piazzetta Basilica Minore, Piazza Treccani degli Alfieri, Via Paolo VI, od altra ubicazione indicata con Deliberazione dalla Giunta Comunale;
  - Orari: gli orari di svolgimento del Mercatino saranno stabiliti con atto del Sindaco/Dirigente competente.
1. L'area in cui si svolge il Mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.
2. Gli spazi assegnati non potranno essere superiori in larghezza a metri 4,00 e in profondità a metri 3,00 e dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno 80 centimetri, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio.

3. Lo spazio non potrà essere, di norma, abbandonato prima dell'ora fissata per la chiusura del mercatino. In caso di abbandono, non potrà essere rioccupato dal titolare nella medesima giornata.

4. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio.

5. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni degli spazi.

6. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che comportano un eccezionale afflusso di persone, potrà essere autorizzato l'insediamento temporaneo di operatori aggiuntivi.

## **Art. 5**

### **SOGGETTI AMMESSI**

1. Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

⑩ “OPERATORE PROFESSIONALE”: sono operatori professionali coloro che pongono in vendita cose antiche o usate; devono essere in possesso della preventiva dichiarazione fatta all'autorità locale di pubblica sicurezza, così come prescritto dall'art. 126, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e muniti del registro di cui all'art. 128 del citato T.U.L.P.S., fatta eccezione per beni privi di valore o di valore esiguo (art. 247 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.);

⑩ “ARTIGIANO”: artigiani restauratori, senza possibilità di esercitare attività di commercio e quindi per la sola esposizione delle merci, i quali dovranno esibire la loro iscrizione all'Albo degli Artigiani;

⑩ “CREATIVO”: privati che espongono e vendono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ed esonerati dall'obbligo riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della documentazione fiscale;

⑩ “COLLEZIONISTA”: collezionisti e scambisti privati purché trattino prodotti attinenti la manifestazione, che possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

2. La condizione soggettiva di hobbista creativo deve essere dichiarata e autocertificata dagli espositori sotto la propria responsabilità; modello di tale dichiarazione è allegato al regolamento. A tal fine la dichiarazione dovrà essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile nei termini di legge.

## **Art. 6**

### **LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi, recenti e/o contraffatti, oggetti preziosi, armi o esplosivi, animali e prodotti alimentari.
2. Non possono essere oggetto di scambio o vendita i beni sottoposti ai vincoli del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n. 42/2004).
3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere argenteria, oggetti e pietre preziose che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635).
4. Non è ammessa la partecipazione con i seguenti beni:
  - Abbigliamento “outlet” e relativi accessori;
  - Abbigliamento usato in genere, a meno di prodotti vintage;
  - Scarpe usate, a meno di prodotti vintage o da collezione;
  - Materiale elettronico od elettrodomestico “outlet”;
  - Casalinghi ed oggetti di arte applicata nuovi;
  - Giocattoli “outlet”;
  - Articoli per la cosmesi (fatta salva la categoria dei campioni da collezione);
  - Articoli di bigiotteria di produzione industriale ed “outlet”;
  - Telefoni cellulari e relativi accessori;
  - Accessori automobilistici/motociclistici e parti di ricambio con esclusione del materiale per il collezionismo;
  - Computer e relativa componentistica;
  - Materiale di ferramenta che non abbia stretta attinenza con attività di restauro o conservazione;
  - Materiali per la pulizia e manutenzione che non abbiano stretta attinenza con attività di restauro e conservazione.
1. E' espressamente vietato la raccolta di firme, il volantinaggio, la distribuzione di materiale e/o l'occupazione di spazi per l'affissione o esposizione di materiale propagandistico non avente finalità con le attività dei partecipanti.

## **Art. 7**

### **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. La partecipazione al Mercatino è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed al rilascio di specifica assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nella domanda di partecipazione, il richiedente deve indicare:

- a) le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o P. IVA, recapito telefonico fisso e/o mobile, email);
  - b) tipologia di espositore, definito nell'art. 5 ed estremi dell'autorizzazione o certificazione posseduta o, in alternativa, autocertificazione relativa alla partecipazione;
  - c) esatta indicazione merceologia delle merce che intende effettivamente porre in vendita, mostrare e/o scambiare;
2. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Montichiari entro 15 giorni prima della data del Mercatino, pena la mancata autorizzazione a partecipare al mercatino stesso.
  3. La domanda ha validità annuale mentre l'assenso da parte dell'Amministrazione Comunale verrà rilasciata al momento del pagamento del canone di occupazione.

### **Art. 8**

#### **SPAZI DISPONIBILI E LORO ASSEGNAZIONE ANNUALE**

1. L'assegnazione dello spazio ha durata sino al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. L'assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione di richiesta specifica.
3. L'assegnazione avverrà in considerazione della diversificazione merceologica al fine di ottenere la presenza del numero più elevato possibile di operatori.
4. Ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di n.2 (DUE) spazi.
5. Gli spazi per l'esercizio dell'attività commerciale, mostra e scambio, nell'ambito del Mercatino saranno assegnati agli operatori secondo le seguenti priorità:
  - a) Maggiore numero di presenze dell'espositore durante i 2 anni precedenti;
  - b) Tipologia merceologica esposta;
  - c) Ordine di presentazione.
6. L'assegnazione degli spazi è condizionata al pagamento, da parte degli operatori interessati, del canone annuo di occupazione. Il versamento è effettuato in una unica soluzione anticipata, a favore dell'Amministrazione Comunale.
7. Qualora, a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale sia costretta a non rendere disponibili alcuni spazi, ai titolari degli stessi verranno assegnati spazi sostitutivi scegliendoli fra quelli più simili, per caratteristiche e localizzazioni, a quelli annullati.

## **Art. 9**

### **SPAZI DISPONIBILI E LORO ASSEGNAZIONE AD ASPIRANTI ESPOSITORI OCCASIONALI**

1. Gli spazi non occupati saranno assegnati direttamente lo stesso giorno del Mercatino solo ed esclusivamente a chi ha presentato istanza di partecipazione nei tempi previsti dall'art. 7 comma 2.
2. L'assegnazione degli spazi disponibili agli aspiranti espositori occasionali sarà effettuata con i seguenti criteri di priorità:
  - 1° criterio: maggior numero di presenze maturate nel Mercatino;
  - 2° criterio: tipologia merceologica proposta;
  - 3° criterio: ordine di presentazione.
3. L'assegnazione sarà valida esclusivamente per la giornata del Mercatino.
4. Il ruolino delle presenze è tenuto aggiornato dal Comando di Polizia Locale.
5. Le Associazioni di volontariato e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano cessione di beni in cambio di libera, spontanea contribuzione, potranno partecipare esclusivamente con prodotti coerenti con la tipologia del Mercatino e verranno collocate in idonea posizione, compatibilmente con una razionale organizzazione d'insieme.
6. L'assegnazione degli spazi è condizionata al pagamento, da parte degli operatori interessati del canone di occupazione. Il versamento può essere fatto anticipatamente o effettuato il giorno stesso della assegnazione, a favore dell'Amministrazione Comunale.
7. L'occupazione di suolo pubblico da parte di soggetti che non hanno presentato regolare istanza è da ritenersi abusiva e come tale sanzionata dal relativo Regolamento COSAP, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

## **Art. 10**

### **REVOCA DELLO SPAZIO ASSEGNATO**

1. L'assegnazione dello spazio è sospesa in caso di ripetute infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento.
2. Lo spazio è revocato:
  - a) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento;
  - b) qualora l'operatore metta in vendita oggetti che , a giudizio del gestore, deturpano il decoro del mercatino.

## **Art. 11**

## **CANONE DI OCCUPAZIONE**

1. Il canone di occupazione degli spazi pubblici sarà stabilito periodicamente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

### **Art. 12**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

1. I titolari degli spazi annuali potranno accedere al Mercatino secondo quanto indicato dalle disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, del presente Regolamento.
2. E' fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di soccorso; le attrezzature, pertanto, atte all'esposizione non devono intralciare il passaggio.
3. E' fatto obbligo, inoltre, di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dal sopra richiamati art. 4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato.
4. Tutte le attrezzature necessarie sono a carico dell'espositore e devono essere adatte al tipo di manifestazione.
5. E' assolutamente vietato ostruire con merce o altro gli spazi di accesso alle abitazioni e appoggiarsi alle vetrine dei negozi.
6. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
7. Gli oggetti posti in vendita dovranno essere disposti in modo decoroso, su banchi con tovaglia ad altezza minima dal suolo di cm. 60 salvo materiali ingombranti, pesanti, mobili, metallo o pietra.
8. Lo spazio non dovrà rimanere incustodito.

9. Gli operatori sono responsabili dei danni da loro cagionati all'area, agli altri operatori e ai frequentatori del Mercatino. Sono inoltre tenuti ad improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
10. L'Amministrazione Comunale non può essere chiamata in causa qualora siano riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli operatori.
11. E' vietato l'uso di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora, ad eccezione degli operatori che pongono in vendita articoli audiovisivi (dischi, musicassette, compact disc e simili) o strumenti musicali. In questi ultimi casi il volume deve essere contenuto in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.
12. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale.
13. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.
14. E' fatto obbligo avere al seguito la seguente documentazione:
  - copia della domanda di partecipazione, protocollata dall'Amministrazione;
  - preventiva dichiarazione fatta all'autorità locale di pubblica sicurezza art. 126 del (T.U.L.P.S.) e registro di cui all'art. 128 del citato T.U.L.P.S. qualora il partecipante sia un esercente del commercio di cose usate.
  - la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2.
1. E' fatto obbligo inoltre osservare un comportamento corretto con gli incaricati comunali, i colleghi ed il pubblico.

### **Art. 13**

#### **ATTIVITA' DI SUPPORTO**

1. La gestione amministrativa del Mercatino è assegnata al Settore comunale competente in materia di commercio.
2. Nell'organizzazione del Mercatino l'Amministrazione comunale può avvalersi del supporto e delle attività di un soggetto esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali;

3. L'individuazione di un soggetto esterno è prioritariamente demandata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
4. Il responsabile del servizio interessato con propria determinazione procede all'individuazione del soggetto esterno, anche direttamente, secondo i seguenti criteri preferenziali:
  - a. sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività – nel medesimo territorio comunale;
  - b. accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane;
5. E' affidato al soggetto esterno il compito di:
  - a. ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti di cui all'art. 5 del presente REGOLAMENTO;
  - b. vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente REGOLAMENTO segnalando alla Polizia Locale e all'ufficio commercio eventuali abusi o irregolarità;
  - c. pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
  - d. collaborare con l'Amministrazione comunale al miglioramento funzionale dell'iniziativa.

#### **Art. 14**

##### **RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI**

1. Il Mercatino è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 6/2010, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile potrà disporre la sospensione o la revoca dell'assenso.
4. Il procedimenti sanzionatorio è regolato dalla Legge n. 689/1981.

**Art. 15**

**RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI**

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno tre volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

**Art. 16**

**RISARCIMENTO DANNI**

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

**Art. 17**

**NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

**Art. 18**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogato il Regolamento del Mercatino dell'Antiquariato, approvato con Delibera consiliare n. 57 del 22.04.1998 e n. 63 del 27.05.1998.
2. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.